

Nessuna differenza tra le pensioni

Nella galassia della previdenza dei professionisti, la sentenza 3859/2014 del 20 luglio 2014, emessa dal Consiglio di stato, supremo organo di consulenza giuridico amministrativa del presidente della Repubblica, appare a dir poco rivoluzionaria. È utile, perciò, riepilogarne i contenuti: con essa è stato, infatti, accolto il congiunto ricorso della Cassa di previdenza Enpaia/Agrotecnici e del Collegio nazionale dell'Albo, chiarendo come il criterio di rivalutazione dei contributi pensionistici, definito dalla legge 335/1995, debba intendersi come quello minimo (che deve

essere sempre riconosciuto), mentre le Casse virtuose e con i conti in ordine possono riconoscere rivalutazioni maggiori, così «consentendo di erogare trattamenti pensionistici più alti». Il Consiglio di stato, pertanto, ha così scardinato il principio (difeso dal ministero del lavoro) per cui la previdenza dei professionisti doveva essere, sempre e comunque, tutta uguale, anche quando i rendimenti dei contributi per effetto del meccanismo di computo contributivo, erano pressoché pari allo zero, con il risultato di deprimere sensibilmente le future prestazioni.

Venerdì 12 Giugno 2015

ItaliaOggi